

REGOLAMENTO (CE) N. 610/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile ⁽²⁾ è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 71, paragrafo 5, che un contingente tariffario di 1 000 tonnellate di carni bovine sia aperto a decorrere dal 1° febbraio 2003, con un incremento annuo di tale contingente di 100 t.
- (3) È necessario che il contingente in questione sia gestito per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine, fatte salve talune deroghe, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁵⁾, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁶⁾ e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽⁷⁾.
- (4) Il Cile si è impegnato a rilasciare, per i prodotti in causa, dei certificati di autenticità in cui si attesta che la merce è

originaria del Cile. È necessario definire il modello di tali certificati di autenticità e stabilirne le modalità d'impiego.

- (5) Il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell'11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽⁸⁾ prevede, per vari contingenti di carni bovine, dei certificati di autenticità validi per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio di un anno. Ai fini di una gestione uniforme, occorre stabilire modalità di applicazione analoghe per il contingente di carni bovine originarie del Cile.
- (6) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
- (7) È opportuno rammentare che il rimborso integrale dei dazi all'importazione risultante dalla riduzione dei dazi applicabile a partire dal 1° febbraio 2003 è effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁹⁾ e alle disposizioni di cui agli articoli 878 e successivi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁰⁾.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito del contingente tariffario previsto dall'articolo 71, paragrafo 5, dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento originari del Cile possono essere importati in esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune, per periodi compresi tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26.⁽³⁾ Cfr. allegato VIII.⁽⁴⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.⁽⁷⁾ GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.⁽⁸⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.⁽⁹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.